



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
n. 35/2018

Il Capo del Circondario Marittimo di Trieste,

- Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- Vista la Legge 3 aprile 1989, n. 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27.04.1979 e sua esecuzione";
- Visti il D.lgs. 171/2005 e s.m.i. "Codice della nautica da diporto" ed il D.M. 146/2008 recante il relativo Regolamento di attuazione;
- Visti il D.M. 12 novembre 1986, istitutivo della Riserva Marina di Miramare nel Golfo di Trieste ed il D.M. 26 maggio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta di Trieste "Miramare";
- Visto il Regolamento della Riserva Naturale Regionale "Falesie di Duino", istituita con Legge Regionale n. 42 del 30 settembre 1996 e adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 2608 dd. 29.12.2015;
- Vista la legge Regionale 10/2017 "Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006";
- Visti il D.P.Reg. 159 dd. 19.06.2009 con cui è stata approvata la Variante 1 al P.U.D. e il D.P.Reg. n. 258/2017 con cui è stata approvata la Variante cartografica n. 2 del PUD turistico ricreativo;
- Vista la delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2441 del 7 dicembre 2017 che ha provveduto ad individuare e classificare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2018, secondo la norma vigente (art. 8 del D.Lgs 116/08 e che ha confermato, per l'anno in corso, l'individuazione della stagione balneare nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre;
- Visti i dispacci prot. 82/022468 in data 03.04.2002 e n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recanti disposizioni per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- Visto il dispaccio prot. n. 02.01/13413 datato 08.2.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo alla compatibilità tra attività nautiche;

- Visti i dispacci prot. n. 02.01/30482 e prot. n. 02.02./32472 rispettivamente in data 27.3.2007 e 03.4.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativi all'attuazione del disposto dell'art. 1 comma 251 lettera "e" della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedente l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;
- Visto il dispaccio prot.132225 del 28.10.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto riguardante l'utilizzo di unità cinofile ai fini del salvamento sulle spiagge;
- Vista la propria Ordinanza n. 1/03 in data 31.07.2003 che disciplina i limiti di navigazione rispetto alla costa durante la stagione balneare;
- Vista la propria Ordinanza n. 7/06 in data 10.05.2006 che l'attività di locazione ed il noleggio di natanti da diporto;
- Vista la propria Ordinanza n. 37/2011 in data 23.05.2011 che approva il Regolamento per la disciplina delle attività subacquee a scopo sportivo, ricreativo, didattico o ai fini scientifici;
- Vista la propria Ordinanza n. 43/2014 in data 28.10.2014 che disciplina la navigazione nella rada e nel porto di Trieste;
- Viste le vigenti Ordinanze dei Comuni costieri di Trieste, Muggia e Duino Aurisina nonché dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale riguardanti i profili di utilizzazione del litorale balneare;
- Visti il Codice della Navigazione e, in particolare, gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 e il relativo Regolamento di Esecuzione, Parte Marittima e, in particolare, gli articoli 27, 28, 59 e 524;
- Preso atto dell'esito della riunione tenutasi l'11.12.2017 in questa sede con i rappresentanti dei Comuni di Trieste, Muggia, Duino-Aurisina e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Nord Orientale, finalizzata a valutare i possibili correttivi, per le parti di competenza, riguardante le ordinanze balneari;
- Attesa l'ipotesi di affluenza presso il litorale del Circondario Marittimo di Trieste, anche tenuto conto dei periodi di chiusura dei presidi scolastici dell'area;
- Rilevato che il litorale del Circondario Marittimo di Trieste è formato da costa alta a forte pendio e per un breve tratto a picco, mentre le poche spiagge esistenti sono poco estese, talvolta intervallate da moli o scogliere con fondali in rapido degrado;
- Ravvisata la necessità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza di sicurezza balneare 68/2017 in data 07.06.2017 e disciplinare gli aspetti concernenti l'esercizio in sicurezza dell'attività balneare allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione marittima lungo il litorale del Circondario Marittimo di Trieste.

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza trova applicazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Trieste che si estende dal Confine di Stato di San Bartolomeo in Muggia sino all'asse mediano

della foce del fiume Timavo e comprende il litorale dei Comuni rivieraschi di Muggia, Trieste e Duino-Aurisina nonché l'ambito portuale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

2. Ai fini della presente ordinanza si intende per:

- a) spiaggia libera: ogni area demaniale marittima non affidata in concessione, destinata alla balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
 - b) spiaggia libera attrezzata: ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi caratterizzata da accesso libero e gratuito.
 - c) struttura balneare: un'area demaniale marittima che fornisce accoglienza e servizi ai bagnanti quale, ad esempio, uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata, una colonia marina, od altro insediamento in diretta comunicazione con il mare e comunque destinato alla balneazione;
 - d) concessionario di struttura balneare: un soggetto privato o pubblico che, in forza di un provvedimento amministrativo o di una norma di legge, gestisce una struttura balneare;
 - e) stagione balneare: periodo compreso tra il 1° giugno e il 16 settembre;
3. Durante la stagione balneare e nel periodo di apertura delle strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
4. Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, dovrà esserne data preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Trieste e il servizio di salvamento dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento potrà restare aperto soltanto per elioterapia e dovrà issare una **bandiera rossa** ed esporre, in corrispondenza di tutti gli accessi, apposito cartello ben visibile agli utenti, redatto, oltre che in italiano, in inglese, tedesco e sloveno, con la seguente dicitura:

**"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO"**

5. I Comuni devono provvedere ad individuare le spiagge libere nelle quali intendono assicurare il servizio di salvamento direttamente o a mezzo di impresa terza e darne comunicazione alla Capitaneria di Porto di Trieste entro l'inizio della stagione balneare. In tali spiagge il servizio di salvamento dovrà essere svolto con le dotazioni ed in conformità a quanto previsto nella presente Ordinanza.
6. Nelle spiagge libere, i Comuni, se non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Trieste e provvedere contemporaneamente ad apporre, in corrispondenza di tutti gli accessi a mare, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, redatta, oltre che in italiano, in inglese, tedesco e sloveno, depositandone idonea mappatura presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Trieste, con la seguente dicitura:

**"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO"**



ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Salvo quanto indicato ai successivi commi 2 e 3, durante la stagione balneare sono riservate alla balneazione le zone di mare antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Trieste ricomprese entro la fascia di:
 - a) 200 metri dalle spiagge (o dalle coste basse);
 - b) 100 metri dalle coste a picco;
 - c) 100 metri dai tratti di litorale prospicienti gli impianti di mitilicoltura.

2. Durante la stagione balneare gli specchi acquei antistanti le strutture balneari storicamente operanti all'interno del porto di Trieste, salvo le zone interdette, sono riservati alla balneazione, senza alcuna estensione laterale rispetto al fronte mare delle medesime strutture, con le seguenti distanze dalla costa:
 - 70 metri per le strutture balneari denominate "Bagno San Rocco", Molo a T e spiagge del lungomare Venezia nel Comune di Muggia;
 - 50 metri per la struttura balneare denominata "Lanterna" nel Comune di Trieste;
 - 25 metri, a partire dalla banchina antistante la piscina, per la struttura balneare denominata "Ausonia" nel Comune di Trieste.

Tali aree sono riservate alla balneazione, anche oltre il periodo della stagione balneare, qualora una delle strutture balneari indicate intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, e ne faccia espressa comunicazione preventiva alla Capitaneria di Porto di Trieste e all'Autorità di Sistema del Mar Adriatico Orientale. In questo caso, tali aree sono riservate alla balneazione durante la stagione balneare e nel periodo in cui la struttura balneare intende operare.

3. Durante la stagione balneare gli specchi acquei antistanti le seguenti strutture balneari sono riservati alla balneazione, con le seguenti distanze dalla costa:
 - 70 metri per la struttura balneare denominata "Base Logistico Addestrativa" di Muggia antistante gli impianti di mitilicoltura;
 - 100 metri: per la struttura balneare denominate "C.R.A.L. - Autorità Portuale di Trieste" prossima alle acque portuali di Trieste; area riservata alla balneazione senza alcuna estensione laterale rispetto al fronte mare in direzione delle acque portuali di Trieste;
 - 70 metri per la struttura balneare denominata "Sirena" prossima all'imboccatura del porto di Grignano; area riservata alla balneazione senza alcuna estensione laterale rispetto al fronte mare in direzione del porticciolo di Grignano;
 - 100 metri per le strutture balneari poste ai lati dell'imboccatura di "Portopiccolo" di Sistiana; area riservata alla balneazione senza alcuna estensione laterale rispetto al fronte mare in direzione dell'imboccatura di "Portopiccolo" di Sistiana;
 - 25 metri per la struttura balneare denominata "Dama Bianca" prossima all'imboccatura del porto di Duino; area riservata alla balneazione senza alcuna estensione laterale rispetto al fronte mare in direzione del porticciolo di Duino.

4. Il limite delle zone riservate alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari durante l'intera stagione balneare con il posizionamento di gavitelli di

colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni e comunque nel numero minimo di tre.

5. Nelle zone del porto di Trieste riservate alla balneazione e in prossimità delle acque portuali di Trieste e dell'imboccatura dei porti minori, detti gavitelli devono essere posizionati durante tutta la stagione balneare e durante il periodo in cui la struttura balneare intende operare qualora il concessionario intenda aprire l'attività prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione; i gavitelli devono essere posizionati a una distanza non superiore ai 10 metri l'uno dall'altro, collegati tra di loro con cavo tarozzato galleggiante, e disposti sia parallelamente che perpendicolarmente in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni delle strutture balneari.
6. I concessionari devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere ancorate al fondo. Nel caso la profondità di metri 1,60 sia superata entro 10 metri dalla costa, in sostituzione del segnalamento a mare, deve essere posizionato un numero adeguato di cartelli in zona ben visibile agli utenti, redatto, oltre che in italiano, in inglese, tedesco e sloveno, con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”

7. I concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa alla balneazione per la presenza di scogli, fondali insufficienti, materiale affiorante con idonei cartelli ben visibili agli utenti, redatti, oltre che in italiano, in inglese, tedesco e sloveno recanti la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – ZONA PERICOLOSA”

(indicare il pericolo specifico)

8. È fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di procedere a frequenti ricognizioni per verificare l'esistenza in sito di tutti i gavitelli, segnali, cartelli posti e di provvedere al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi, o comunque resi illeggibili. I concessionari dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 6, 7 e 8, si applicano anche ai Comuni di Trieste, Duino-Aurisina e Muggia per le spiagge libere frequentate da bagnanti rientranti nelle rispettive giurisdizioni territoriali. Qualora non possa essere garantita la messa in opera dei sistemi di segnalazione a mare, le Amministrazioni citate dovranno, prima dell'apertura della stagione balneare, apporre sulle spiagge libere interessate la seguente segnaletica, ripetuta più volte in zona ben visibile agli utenti, e redatta, oltre che in italiano, in inglese, tedesco e sloveno, recante le seguenti diciture:

**“ATTENZIONE LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE
NON SEGNALATO”**

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”

10. Nel periodo della stagione balneare, nelle predette zone di mare riservate alla balneazione nelle ore comprese tra le 07.30 e le 19.30 **E' VIETATO:**



1. la pesca sotto qualsiasi forma, subacquea e di superficie sia professionale che sportiva;
2. il transito di qualsiasi unità a motore o a vela, ad eccezione di:
 - a) natanti da diporto di piccole dimensioni privi di motore, tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò, sup (stand up paddle) e simili;
 - b) unità della Guardia Costiera, delle FF.AA., di polizia e altre pubbliche amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;
 - c) unità dipendenti da associazioni di volontariato in attività di soccorso coordinate dall'Autorità Marittima;
 - d) mezzi appartenenti all'A.R.P.A., adibiti a campionamenti delle acque ai fini di balneazione e che dovranno essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 470/82 ed alle altre normative;
 - e) i mezzi a idrogetto adibiti al servizio di salvataggio;
 - f) mezzi impiegati in attività di pulizia degli specchi acquei (autorizzati dall'Autorità Marittima);

Le unità di cui ai precedenti punti devono comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed adottare ogni cautela in occasione del transito;

3. l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 4. l'atterraggio/ammarraggio di qualsiasi tipo di velivolo - inclusi deltaplani, ultraleggeri e mezzi simili - il sorvolo ad una quota inferiore a 300 (trecento) metri salvo i casi previsti dalle vigenti norme (mezzi di soccorso e di polizia in attività di servizio);
 5. Il transito con windsurf, kite-surf, paracadute ed altri tipi di tavole a vela, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari (o, per le spiagge libere, i Comuni) abbiano provveduto a separare, con la posa di corridoi di lancio con le caratteristiche indicate all'art. 13 le zone riservate ai bagnanti da quelle destinate all'esercizio di tale attività (la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l'incolumità dei fruitori).
11. Nei casi di necessità, che devono essere opportunamente segnalati ai numeri istituiti per l'emergenza in mare, l'eventuale attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione di unità a vela e a motore dovrà avvenire navigando con le vele ammainate e adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa e tenendo una velocità massima non superiore a tre nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa.
 12. I concessionari di strutture balneari devono avvertire l'utenza, tramite l'altoparlante o megafono, della presenza di unità nella zona riservata alla balneazione. I bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri da detti mezzi.
 13. A maggior tutela della sicurezza della vita umana in mare è istituita una fascia di rispetto dell'ampiezza di 50 metri oltre la zona di mare riservata ai bagnanti, all'interno della quale le unità non possono navigare a vela, a vela con motore ausiliario e a motore.

ART. 3

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. **E' VIETATA** la balneazione:
 - a) nei porti, con esclusione delle zone riservate alla balneazione di cui all'art. 2;
 - b) nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali, con esclusione delle zone riservate alla balneazione di cui all'art. 2;
 - c) a meno di 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - d) nelle acque della Riserva Marina di Miramare, delimitata da apposita segnaletica galleggiante;
 - e) negli specchi acquei destinati agli impianti fissi di pesca ed acquacoltura (piscicoltura – mitilicoltura) e nei relativi canali di accesso intermedi;
 - f) nelle foci dei fiumi e nei canali navigabili;
 - g) all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati o in zone destinate con apposito provvedimento ad attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.);
 - h) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
 - i) nelle zone di mare interdette alla balneazione da apposite Ordinanze.

ART. 4

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. Durante la stagione balneare, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, i concessionari di strutture balneari, singoli o associati, devono organizzare e garantire ininterrottamente il servizio di salvamento e assistenza ai bagnanti, anche a mezzo di impresa terza, con almeno un assistente ai bagnanti, abilitato da uno degli Enti autorizzati al rilascio del relativo brevetto, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione (nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%). Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc...) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti ai bagnanti abilitati deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
2. I concessionari o i gestori di strutture balneari o spiagge libere, entro il quindici maggio, al fine di consentire all'Autorità Marittima una facile individuazione da mare della propria struttura balneare o della spiaggia libera gestita, nonché al fine di avere referenti per meglio fronteggiare situazioni di allerta/emergenza in materia di sicurezza della balneazione, devono comunicare alla Capitaneria di Porto di Trieste le modalità con le quali verrà assicurato il servizio di salvamento, utilizzando la "scheda informativa" in allegato n. 1 alla presente Ordinanza.
3. Durante la stagione balneare, a bordo di piscine e/o vasche adibite alla balneazione insistenti su aree demaniali marittime, devono essere presenti assistenti ai bagnanti almeno nel numero seguente:
 - a) per impianti aventi vasche con specchi acquei fino a 100 metri quadrati, n. 1 assistente bagnanti;

- b) per impianti aventi vasche con specchi acquei di estensione superiore a 100 metri quadrati, n. 1 assistente bagnanti in più per ogni 400 metri quadrati di superficie o frazione.

Il numero degli assistenti ai bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini.

4. L'esercizio del servizio di salvamento attraverso consorzio o altra forma associata, nel rispetto delle condizioni delineate nel presente articolo, è subordinato alla presentazione all'Autorità Marittima, entro il quindici maggio, di un "Piano di Salvataggio", che contenga:
- una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con l'indicazione del fronte mare totale degli stabilimenti interessati, delle posizioni delle postazioni, del numero di unità di salvamento e delle dotazioni previste;
 - l'accordo debitamente siglato dai soggetti interessati, relativo all'organizzazione del servizio di salvamento con l'espressa assunzione congiunta di responsabilità, sottoscritta dai legali rappresentanti delle strutture consorziate;
 - il numero, la qualifica e la collocazione del personale adibito al servizio di salvamento e l'individuazione del responsabile del Coordinamento del servizio di salvamento.

Le postazioni di salvataggio devono essere posizionate il più possibile in posizione centrale rispetto alla struttura balneare, alla spiaggia libera e/o al tratto di fronte mare derivante dal consorzio tra più strutture balneari, anche nel caso in cui la postazione debba essere posizionata in un tratto di spiaggia libera intermedia a due concessioni.

5. L'assistente ai bagnanti adempie un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 2° comma del Codice Penale e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.

Salvo casi di forza maggiore, l'assistente ai bagnanti non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con altro operatore abilitato. Egli deve:

- a) essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità, rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.);
- b) indossare una maglietta di **colore rosso**, recante la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore bianco o altro colore perfettamente distinguibile dal rosso; eventuali indumenti, indossati a protezione dalle avversità atmosferiche, dovranno avere le caratteristiche della maglietta di salvamento;
- c) essere dotato di fischietto "professionale con tre camere indipendenti";
- d) essere dotato di un siluro salvagente (rescue can);
- e) stazionare nella postazione di salvamento assegnata oppure in mare sull'unità di servizio. Nel caso di scarsa visibilità degli antistanti specchi acquei tale da poter compromettere un'immediata assistenza di bagnanti in possibile difficoltà dovrà assumere, in ogni circostanza, la posizione che consenta la più ampia visuale possibile;
- f) tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza, e segnalare immediatamente alla Capitaneria di

porto di Trieste, direttamente o tramite il concessionario o gestore, tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, provvedendo di seguito anche all'invio della scheda di segnalazione denominata "scheda di rilevazione incidenti" in allegato n. 2 alla presente Ordinanza, secondo le modalità in essa indicate;

- g) fornire in ogni occasione la massima collaborazione alla Capitaneria di porto di Trieste, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità o di inquinamento ambientale;
 - h) chiedere l'intervento delle Forze di polizia, in caso di turbative all'ordine pubblico;
 - i) approntare la postazione di salvamento verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni all'uopo predisposte entro le ore 9.00.
6. Ogni assistente bagnanti è assegnato ad una postazione di salvamento, posta nel punto mediano della zona di metri 80 di fronte mare controllata e da ubicarsi su idonea struttura di osservazione sopraelevata dal livello del mare di almeno due metri.
- In ogni postazione di salvamento devono essere permanentemente disponibili:
- a) un binocolo (con ingrandimento ed obiettivo minimi 7 x 50);
 - b) un megafono funzionante;
 - c) 200 metri di cavo di salvamento tipo galleggiante con cintura e bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno;
 - d) un paio di pinne di misura idonea all'assistente ai bagnanti in servizio;
 - e) un'unità a remi di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvamento, recante su entrambi i lati la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore bianco, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa, di un ancorotto per agevolare le operazioni di soccorso e di un sistema a scalmiera che impedisca la perdita dei remi. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi. La zona predisposta per la sosta e la via d'accesso all'acqua dell'unità deve essere sgombera da ostacoli che possano impedire il corretto utilizzo dell'unità stessa.

7. Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è istituito per l'emergenza in mare il **NUMERO BLU 1530**. L'accesso a detto recapito è gratuito e deve essere utilizzato per segnalare le esigenze del soccorso alla vita umana in mare. La Capitaneria di Porto di Trieste può essere contattata al numero telefonico 040676616.

8. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

9. E' facoltà del concessionario, singolo o associato, o del Comune, ai fini di una più adeguata assistenza ai bagnanti, collocare presso la postazione di salvamento un'unità con propulsore ad idrogetto per il salvamento (per esempio una moto d'acqua), dandone preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Trieste. Al riguardo:

- a) resta fermo l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento nelle forme stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego dell'unità ad idrogetto per il salvamento solo ausilio o integrazione all'unità di salvamento di cui al comma 6;
- b) rientra nel prudente apprezzamento dell'assistente ai bagnanti la scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione dell'intervento di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteomarine,

gravità della situazione, distanza della persona in pericolo, caratteristiche dei luoghi, etc..). In caso di intervento, gli operatori devono procedere con la cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare, con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità, usando, dove possibile, l'apposito corridoio di lancio;

c) in caso di utilizzo di unità ad idrogetto per il salvamento, devono essere inoltre osservate le seguenti norme:

- l'unità del tipo a tre posti, dovrà essere di colore rosso e deve recare la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
- l'unità deve essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvamento;
- l'unità deve essere dotata di elica interna al sistema di propulsione;
- l'unità deve essere dotata di una barella di salvamento, assicurata tramite un sistema di sganci rapidi, conforme ai requisiti di sicurezza per il trasporto di infortunati;
- l'unità deve essere condotta da personale in possesso di patente nautica (*ai sensi dell'art. 39 del Codice della nautica da diporto*);
- a bordo delle unità, oltre al conduttore, deve essere presente una persona abilitata al salvamento. Entrambe le persone a bordo, durante l'uscita in mare, devono indossare una cintura di salvataggio;
- l'unità ad idrogetto per il salvamento, fermo restando l'assoluto divieto di utilizzo per altri tipi di attività o destinazione d'uso, può essere impiegata, durante l'orario di balneazione per prove di efficienza dell'unità (ai sensi delle vigenti norme in tema di navigazione da diporto e secondo le modalità della presente Ordinanza) e per addestramento del personale per un periodo comunque di breve durata (non più di 5 minuti ogni 2 ore di servizio), finalizzato alla condotta del mezzo e della simulazione di recupero del bagnante in difficoltà.

10. E' facoltà del concessionario di struttura balneare, singolo o associato, o del Comune, in aggiunta al servizio di salvamento obbligatorio disciplinato dalla presente ordinanza, affiancare un servizio integrativo composto da unità cinofile abilitate al salvamento, costituite da cane da salvamento e conduttore, dandone preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Trieste. In tale caso, il cane da salvamento deve essere munito della prevista abilitazione nonché dei certificati sanitari prescritti dalla legge. Il conduttore deve essere in possesso del brevetto di assistente bagnanti in corso di validità, rilasciato da federazioni o associazioni all'uopo autorizzate a norma di legge.

11. Quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni struttura balneare deve essere issata, a cura dei concessionari o gestori, su un pennone installato in posizione ben visibile, una **BANDIERA ROSSA** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. Il servizio di salvamento deve essere comunque assicurato. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto periodicamente anche per altoparlante.

12. La **BANDIERA ROSSA** di cui al comma 11, dovrà essere issata, a cura dei concessionari o gestori, con il significato di assenza di servizio di salvamento anche:



- al di fuori dell'orario in cui è previsto il servizio di salvamento;
 - in caso di soccorso, emergenza o causa di forza maggiore.
13. Ogni concessionario deve dotarsi del materiale di primo soccorso prescritto dalla normativa vigente e comunque di:
- a) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le seguenti dotazioni: guanti monouso latex-free misure varie, disinfettante a base di Clorexidina 0,05%, pacchetti di garze sterili 10x10, rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm rotolo cerotto 2,5 cm, confezione cerotti medicati, buste ghiaccio istantaneo monouso, coperta isoterma, forbici, laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck".
 - b) tre bombole di ossigeno monouso, da 1 litro cadauna, in stato di efficienza, in corso di validità e senza riduttore di pressione o, in alternativa, tre bombole tradizionali con riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso di regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno;
 - c) un pallone di ventilazione auto espansibile "ambu" corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - d) sistema di barriera per ventilazione bocca a bocca (tipo pocket mask);
 - e) due cannule o mascherine di respirazione bocca a bocca dimensionate per adulti e bambini.
14. Ogni struttura balneare deve essere dotata di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale adibito a primo soccorso, individuato da un cartello di forma quadrata o rettangolare recante una croce bianca su sfondo verde. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di cui al comma 13.

ART. 5
ATTIVITA' DI PESCA
IN RAPPORTO CON L'UTILIZZAZIONE "BALNEARE" DEL LITORALE

1. Nel corso della stagione balneare, tra le ore 07.30 e le 19.30 è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, anche subacquea, nella fascia di mare riservata alla balneazione.
2. L'esercizio della pesca subacquea è regolamentato dagli articoli 128 e seg. del D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 e dal D.Lgs. n. 4/2012 e ss.mm.ii. ed è vietato:
 - a) nell'ambito del porto di Trieste, negli approdi minori del Circondario Marittimo di Trieste e a distanza inferiore a 100 metri dalle opere foranee degli stessi;
 - b) a distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti;
 - c) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - d) dal tramonto al sorgere del sole.
3. E' vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti **con un'arma subacquea carica**.
4. Le gare sportive e manifestazioni di pesca in genere saranno disciplinate con apposita Ordinanza della Capitaneria di porto di Trieste.

ART. 6

ATTIVITA' SUBACQUEE IN RAPPORTO CON L'UTILIZZAZIONE "BALNEARE" DEL LITORALE

1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata su di esso, e a bordo dello stesso deve essere obbligatoriamente presente anche almeno una persona pronta ad intervenire. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale della predetta segnalazione. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
2. Nel caso di immersioni subacquee notturne il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte, presente sull'unità di appoggio o, qualora sia assente, fissata sull'asta del segnale galleggiante.
3. E' fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di moderare la velocità e di mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dal segnale indicante la presenza del subacqueo.
4. L'attività subacquea a scopo sportivo, ricreativo, didattico o ai fini scientifici effettuata nell'ambito del Circondario marittimo di Trieste è disciplinata dal Regolamento approvato con Ordinanza nr. 37 in data 23.05.2011 di questa Capitaneria di Porto.

ART. 7

CIRCOLAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER (MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI)

1. Limitazioni e divieti - La navigazione con acquascooter (moto d'acqua, jet ski e similari) è consentita nella fascia di mare compresa tra 250 metri dalle coste frequentate da bagnanti (150 metri dalle coste cadenti a picco sul mare) ed i 1000 (mille) metri dalla costa. In ogni caso la navigazione dei predetti mezzi è vietata:
 - a) nell'ambito del porto di Trieste e negli approdi minori del Circondario Marittimo di fatto salvo il transito per raggiungere o lasciare i porticcioli, gli approdi, gli scali d'alaggio o l'impianto di distribuzione di carburanti ivi ricadenti;
 - b) nelle zone di mare riservate alla balneazione;
 - c) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - d) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
 - e) tra la costa e gli specchi acquei destinati agli impianti di mitilicoltura;
 - f) ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri da navi o galleggianti alla fonda;
 - g) ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri da segnalamenti di subacquei, da segnali da pesca, da impianti di mitilicoltura e di acquacoltura, e da opere foranee.
2. Prescrizioni per l'esercizio - L'utilizzo degli acquascooter (moto d'acqua, jet ski e mezzi similari) è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) nella fascia di mare compresa tra i 250 (duecento) ed i 500 (cinquecento) metri dalla costa, gli acquascooter devono navigare in dislocamento;
 - b) ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.07.2005 n.171, la conduzione degli acquascooter è consentita esclusivamente con patente nautica in corso di validità, qualunque sia la potenza del motore imbarcato;
 - c) nelle manovre di ingresso ed uscita dal porto di Trieste e dai porti minori ed approdi gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita (comunque non superiore a 3 nodi), devono dare la precedenza a tutte le altre unità in transito, senza intralciarne la navigazione;
 - d) Il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 D.M. 146/2008);
 - e) gli acquascooter devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di spegnimento assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico);
 - f) nel caso di noleggio o locazione gli acquascooter devono essere provvisti di un blocco automatico a distanza;
 - g) durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida;
 - h) il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia autentica;
 - i) l'acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile;
 - j) durante la stagione balneare, la partenza e l'arrivo in costa degli acquascooter nelle zone frequentate dai bagnanti deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio e con le modalità contenute nel successivo articolo 13;
 - k) se l'acquascooter opera in qualità di battello di servizio (tender) può navigare ad una distanza non superiore ai 1000 (mille) metri dall'unità madre.
3. Prescrizioni di carattere generale – Le limitazioni, i divieti e le prescrizioni riportati nei punti precedenti non esonerano il conduttore dell'acquascooter dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica per qualunque circostanza contingente, di mantenere distanze di sicurezza superiori e di assumere la minima velocità di governo, e comunque di condurre la navigazione con la massima prudenza, in modo da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

ART. 8

ATTIVITA' DELLO SCI NAUTICO

1. Prescrizioni per l'esercizio - L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal D.M. 26.01.1960 e s.m.i., cui si rimanda, ed è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico deve essere munito di patente nautica;
- b) il conduttore deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
- c) lo sciatore deve avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare un giubbotto di salvataggio o un aiuto al galleggiamento di tipo conforme alla vigente normativa;
- d) l'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio con moschettone a sgancio rapido, nonché di ampio specchio retrovisore riconosciuto idoneo dalla Capitaneria di Porto di Trieste;
- e) l'unità deve essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- f) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 metri e la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino che deve essere di tipo galleggiante e opportunamente colorato in modo da essere visibile;
- g) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità;
- h) la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 13;
- i) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
- j) ciascuna unità può trainare soltanto una persona per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività;
- k) il mezzo nautico deve inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di sicurezza per la nautica da diporto e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 metri.

L'esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con motoscafi ed imbarcazioni a motore provvisti di apposita autorizzazione.

Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono effettuare impianti di campi di sci, corridoi di lancio, di trampolini di salto, di apparecchiature per lo slalom, ecc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima da accordarsi mediante licenza, contenente le norme speciali che gli stessi saranno tenuti ad osservare.

2. Limitazioni e divieti – L'esercizio dello sci nautico è consentito nella fascia di mare compresa tra 250 metri dalle coste frequentate da bagnanti (150 metri dalle coste cadenti a picco sul mare) ed i 500 metri dalla costa. In ogni caso la navigazione dei predetti mezzi è vietata:
- a) nell'ambito del porto di Trieste e negli approdi minori del Circondario Marittimo di Trieste, fatto salvo il transito per raggiungere o lasciare i porticcioli e gli approdi;
 - b) nelle zone di mare riservate alla balneazione;
 - c) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - d) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
 - e) tra la costa e gli specchi acquei destinati agli impianti di mitilicoltura;
 - f) ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri da navi o galleggianti alla fonda;
 - g) ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri da segnalamenti di subacquei, da segnali da pesca, da impianti di mitilicoltura e di acquacoltura, e da opere foranee.

ART. 9

ESERCIZIO DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE

1. Prescrizioni per l'esercizio - La pratica del paracadutismo ascensionale è soggetta alle disposizioni previste in materia di sci nautico di cui al D.M. 26.01.1960 e s.m.i., cui si rimanda anche per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione, giacché attività assimilata in base alla Circolare n. 254, serie II, titolo "Demanio marittimo" in data 19.07.1989, dell'allora Ministero della Marina Mercantile. L'esercizio di tale attività è altresì subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - b) la persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare un giubbotto di salvataggio o un aiuto al galleggiamento di tipo conforme alla normativa in vigore;
 - c) l'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico deve essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - d) durante l'esercizio del paracadutismo non è consentito il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;

- e) l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista;
- f) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- g) le fasi di decollo e di appontaggio devono avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 250 metri dalla spiaggia;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- i) il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
- j) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intenta nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- k) l'unità può trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività;
- l) il mezzo nautico trainante deve inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 metri.

2. Limitazioni e divieti – si vedano le prescrizioni dell'art. 9 comma 2.

ART. 10

CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

1. Limitazioni e divieti - L'uso della tavola a vela (windsurf) è vietato:
 - a) nell'ambito del porto di Trieste e negli approdi minori del Circondario Marittimo di Trieste;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
 - c) nelle acque della Riserva Marina di Miramare, delimitata da apposita segnaletica galleggiante;
 - d) nelle zone di mare riservate alla balneazione e per un'ulteriore fascia di 50 metri di rispetto;



- e) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - f) a distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta, dagli impianti di acquacoltura, dalle navi mercantili o militari alla fonda e da opere foranee;
 - g) oltre 1000 (mille) metri dalla costa.
2. Prescrizioni per l'esercizio - L'uso delle tavole a vela (windsurf) è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) l'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti se la superficie velica è superiore a quattro metri quadrati, è di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela;
 - b) coloro che esercitano l'attività di windsurf devono indossare una dotazione individuale di salvataggio del tipo conforme alla normativa in vigore indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate;
 - c) durante la stagione balneare nelle zone di mare destinate alla balneazione l'atterraggio e la partenza delle tavole a vela (windsurf) devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza di corridoi le tavole a vela (windsurf), nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vela ammainata e con rotta perpendicolare alla costa.

ART. 11

CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)

1. Limitazioni e divieti - L'uso del kitesurf è vietato:
- a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - b) nell'ambito del porto di Trieste e negli approdi minori del Circondario Marittimo di Trieste;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
 - d) a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dall'imboccatura dei porti, dagli impianti fissi, dalle reti da posta, dagli impianti di acquacoltura, dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) nelle acque della Riserva Marina di Miramare, delimitata da apposita segnaletica galleggiante.
2. Prescrizioni per l'esercizio - L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate kitesurf) è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) il kitesurf può essere usato solo da coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni di età che devono indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore; è obbligatorio l'uso del caschetto protettivo per coloro che svolgono attività di kite surf nell'ambito di corsi di avviamento a tale disciplina;

- b) è proibito in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento lasciare l'attrezzo incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
- c) è fatto obbligo di dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il kitesurf con barra di controllo a due linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra deve esserci una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala. Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);
- d) durante la stagione balneare la pratica del kitesurf è consentita esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 400 metri dalla battigia frequentata da bagnanti e i 1.000 metri dalla stessa. Per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 13.
3. Regole per prevenire gli abbordi in mare - Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle vigenti norme di legge:
- a) quando due unità kitesurf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra vento dà la precedenza sollevando il kite; quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
- b) quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando;
- c) quando un'unità kitesurf incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mure.

ART. 12

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI PICCOLI NATANTI DA DIPORTO

1. La locazione ed il noleggio di natanti da diporto sono disciplinate dall'Ordinanza n. 07/2006 in data 10.05.2006. Per il noleggio e locazione di navi e imbarcazioni da diporto si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 lett. a) e 2, del citato D. Lgs. n. 171/05.
2. Chi intende esercitare l'attività di locazione e di noleggio dei piccoli natanti, destinati al diporto dei bagnanti, a remi o a pedali comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e pedalò, delle tavole a vela e dei piccoli natanti a vela con velatura in opera non superiore a mq. 4, deve presentare apposita dichiarazione alla Capitaneria di Porto di Trieste. Detta attività è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- a) i piccoli natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa con un numero massimo persone a bordo nel rispetto dei limiti previsti dal vigente Regolamento di sicurezza;
- b) le tavole a vela e le piccole unità a vela non possono allontanarsi più di 1000 metri dalla costa;
- c) ogni natante impiegato nell'attività di locazione/noleggio deve essere contrassegnato da un numero progressivo seguito dall'indicazione della ditta e il numero massimo delle persone trasportabili;
- d) il locatore/noleggiatore deve tenere un apposito registro, che deve essere disponibile per ogni controllo da parte dei competenti organi sul quale deve essere specificato il numero del natante ceduto, il giorno, l'ora di inizio e termine della cessione e le generalità complete con il recapito e il numero di telefono cellulare eventualmente in possesso utili per la rintracciabilità in caso di necessità della persona alla quale viene locato/noleggiato il natante;
- e) il locatore/noleggiatore deve consegnare il natante in perfetta efficienza, navigabilità e completo di tutte le dotazioni di sicurezza previste il tipo di navigazione in relazione alla distanza dalla costa;
- f) il locatore è tenuto a far visionare al locatario le vigenti norme di sicurezza e le principali Ordinanze del Circondario Marittimo riguardanti divieti di pesca, aree protette (Area Marina Protetta di Miramare – Falesie di Duino), zone vietate alla balneazione e alla navigazione da diporto, disciplina della navigazione nel porto e nella rada di Trieste. Di tale adempimento deve rimanere traccia scritta su apposito modulo che dovrà essere firmato dall'utente;
- g) l'attività può essere effettuata tra le ore 07.30 e le 19.30 in condizioni meteomarine assicurate favorevoli. In caso di previsioni negative la stessa deve essere sospesa. Qualora in corso di navigazione dovessero mutare le condizioni meteo, è fatto obbligo al locatore/noleggiatore di far rientrare le unità;
- h) i piccoli natanti da diporto a remi o a pedali comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e pedalò, le tavole a vela ed i piccoli natanti a vela con velatura in opera non superiore a mq.4 possono essere locati solo ai maggiori di anni 14;
- i) il locatore/noleggiatore deve sempre tenere approntata un'unità dotata di salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza che può essere utilizzata anche in caso di necessità di rientro d'urgenza per avverse condizioni meteo; detta unità non è necessaria quando il locatore è anche concessionario di struttura balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia, a remi od a pedali, abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa in quanto ha l'obbligo di attivare un servizio di salvamento. I suddetti mezzi possono essere locati/noleggiati dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e con condizioni meteomarine favorevoli.

ART. 13

CARATTERISTICHE DEI CORRIDOI DI LANCIO


1. I concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti sono tenuti a delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.
2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza di 20 metri. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di 20 metri;
 - b) profondità (lunghezza) equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - c) delimitazione costituita, ai lati, da due sagole, portanti tarozzi galleggianti rossi, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli, di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, fino al limite della zona di mare destinata alla balneazione;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) all'inizio del corridoio lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile (*redatto in più lingue*) indicante "**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE**".
3. Qualora i concessionari di strutture balneari intendano operare il noleggio di natanti nell'ambito della concessione, devono realizzare i corridoi di lancio di cui al precedente comma 2. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione. L'avvenuto posizionamento del corridoio di lancio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Capitaneria di Porto di Trieste. L'attraversamento dei predetti corridoi dovrà avvenire con le seguenti modalità:
 - a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi;
 - b) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti;
 - c) è vietato ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

ART. 14

CORRIDOIO DI LANCIO PER KITESURF

1. Nelle zone di mare destinate alla balneazione l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio/atterraggio, aventi le seguente caratteristiche:

- a) devono essere installati lungo un fronte battigia non inferiore a 30 metri, che si sviluppa verso il largo per una distanza di 100 metri dalla stessa fino al raggiungimento di un'ampiezza non inferiore ad 80 metri, come meglio evidenziato nel sottostante schema:



- b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 400 metri dalla battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 400 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 centimetri con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;
- e) ogni gavitello deve riportare la dicitura "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO DIVIETO DI BALNEAZIONE", tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura anche in più lingue.
2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
3. La circolazione dei kitesurf nei corridoi di lancio deve avvenire con le seguenti modalità:
- a) quando i fondali lo consentono, la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del "Body Drag", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia; in caso contrario il corridoio sarà attraversato a piedi di corsa;
- b) nei 100 metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- c) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

ART. 15
DEROGHE

Su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il soddisfacimento di equivalenti o superiori condizioni di sicurezza, la Capitaneria di Porto di Trieste potrà concedere deroghe alle prescrizioni dettate con la presente Ordinanza.

ART.16
DISPOSIZIONI FINALI

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.
3. I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero un diverso e più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:
 - a) dall'articolo 1164 del Codice della Navigazione per inosservanza di norme sull'uso del demanio;
 - b) dall'articolo 1174 del Codice della Navigazione per le violazioni in materia di polizia dei porti;
 - c) del Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 per le infrazioni commesse in materia di diporto nautico;
 - d) dell'art.11 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n.04 e successive modifiche ed integrazioni, per le violazioni in materia di pesca.
4. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga l'Ordinanza n. 68/2017 in data 07.06.2017 ed ogni altra disposizione di pari rango che dovesse essere eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente.
5. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo d'ufficio, agli albi dei Comuni rivieraschi di Trieste, Duino Aurisina, Muggia, e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale sul sito internet www.trieste.guardiacostiera.it nella sezione "Ordinanze" e sarà esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo ben visibile per tutta la durata della stagione balneare.

Trieste, 08 maggio 2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luca SANCILIO



SCHEDA INFORMATIVA
Ordinanza di Sicurezza Balneare n. ____ / 2018

- inviata via email: cprieste@mit.gov.it
 inviata via pec: dm.trieste@pec.mit.gov.it
 a mano

scheda inizio attività stagione balneare anno _____

nuova scheda per variazione/aggiornamento alla scheda nr. _____ in data _____

QUADRO A
struttura balneare - spiaggia libera

denominata: _____

ubicata in località: _____ nel Comune di: _____

Metri lineari di fronte mare in concessione: _____; N° eventuali piscine: _____;

concessione demaniale n. _____ rilasciata da _____ il
 ___/___/___ in favore di _____

recapito telefonico: di rete fissa/mobile _____

email: _____

contatto in caso di allerta/emergenza _____

si allega una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con l'indicazione del fronte mare, delle posizioni delle postazioni assistenti bagnanti, del numero di unità di salvamento e delle dotazioni previste.

QUADRO B

Generalità del concessionario/gestore/titolare dello stabilimento/struttura balneare - spiaggia libera - colonia marina (o legale rappresentate se trattasi di società):

Sig. _____ nato il ___/___/___ - a
 _____ e residente a _____ in via
 _____ n° _____ recapito telefonico: di rete fissa _____ - di
 rete mobile _____ email: _____

QUADRO C

Generalità dell'assistente bagnante:

Sig. _____ nato il ___/___/___ - a

e residente a _____ in via _____ n° _____

recapito telefonico: di rete fissa/mobile _____

email: _____

Brevetto rilasciato da _____ valido fino al
 ___/___/___

Firma dell'assistente bagnante _____

Generalità dell'assistente bagnante:

Sig. _____ nato il ___/___/___ - a
_____ e residente a _____ in via _____ n° _____
recapito telefonico: di rete fissa/mobile _____
email: _____
Brevetto rilasciato da _____ valido fino al
___/___/___

Firma dell'assistente bagnante _____

Generalità dell'assistente bagnante:

Sig. _____ nato il ___/___/___ - a
_____ e residente a _____ in via _____ n° _____
recapito telefonico: di rete fissa/mobile _____
email: _____
Brevetto rilasciato da _____ valido fino al
___/___/___

Firma dell'assistente bagnante _____

Generalità dell'assistente bagnante:

Sig. _____ nato il ___/___/___ - a
_____ e residente a _____ in via _____ n° _____
recapito telefonico: di rete fissa/mobile _____
email: _____
Brevetto rilasciato da _____ valido fino al
___/___/___

Firma dell'assistente bagnante _____

QUADRO D

Personale addetto alla condotta di eventuali unità ad idrogetto utilizzate per il salvamento ed estrema patente nautica:

Sig. _____ nato il ___/___/___ - a
_____ e residente a _____ in via _____ n° _____
recapito telefonico: di rete fissa/mobile _____
email: _____
Patente Nautica _____

firma del conducente _____

DATA DI COMPILAZIONE ___/___/___

Firma del concessionario/gestore e/o legale rappresentante (qualora si tratti di società)

SCHEDA RILEVAZIONE INCIDENTI

entro 24 ore dall'evento

- inviata via email: cprieste@mit.gov.it
 inviata via pec: dm.trieste@pec.mit.gov.it
 a mano

STRUTTURA BALNEARE	
LOCALITA'	
COMUNE	
DATA	
ORA	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri.....
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> INIZIALI COGNOME <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div style="text-align: center;"> INIZIALI NOME <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> </div>
Comune	
Stato se straniero	
SESSO M F	ETA'
CAUSA INCIDENTE	<input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA <input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> ALTRO
<input type="checkbox"/> TRAUMA indicare la parte del corpo <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MEDUSA	
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	ANNOTAZIONI
<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO	
Nome e firma dell'assistente bagnanti compilatore _____	